

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 settembre 1996.

Nuove condizioni di impiego relative ai prodotti fitosanitari
contenenti sostanze attive per le quali i limiti massimi di residui
di cui al decreto 9 agosto 1995 implicano una modifica delle
condizioni di autorizzazione.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5, lettera *h*), della legge 30 aprile 1962,
n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3
agosto 1968, n. 1255, concernente il regolamento relativo
ai fitofarmaci e ai presidi delle derrate alimentari
immagazzinate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995);

Vista l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1990), come integrata e/o modificata dalle ordinanze ministeriali 5 agosto 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 27 agosto 1991), 18 febbraio 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1993), 14 luglio 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1993), 3 maggio 1994 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1994) e dai decreti ministeriali del 12 agosto 1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 1995), 2 aprile 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 1996) e 18 giugno 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 agosto 1996);

Visto il decreto del Ministro della sanità 9 agosto 1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 1995), concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive tollerate in o su prodotti ortofrutticoli, cereali ed alimenti di origine animale, che ha previsto la revisione con separato provvedimento degli impieghi e delle modalità di uso dei prodotti fitosanitari autorizzati in Italia, contenenti quelle sostanze attive, per le quali i limiti massimi di residui, fissati dall'Unione europea hanno implicato una verifica delle condizioni di autorizzazione dei prodotti stessi;

Viste le comunicazioni delle imprese detentrici delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive per le quali sono stati fissati i nuovi limiti di residuo comunitari;

Visto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, favorevole alla revisione relativa agli impieghi e alle modalità di uso delle sostanze attive: acefate, benalaxil, benfuracarb, ciflutrin, clorotalonil, clorpirifos, clorpirifos metile, esfenvalerate, maneb, mancozeb, metalaxil, metamidofos, metiram, permetrina, propineb, procimidone, propiconazolo e zineb;

Visti i decreti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze sopracitate;

Decreta:

Art. 1.

Revoche e modifiche di impieghi

1. A conclusione del riesame degli impieghi e delle modalità di uso dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive: acefate, benalaxil, benfuracarb, ciflutrin, clorotalonil, clorpirifos, clorpirifos metile, esfenvalerate, maneb, mancozeb, metalaxil, metamidofos, metiram, permetrina, propineb, procimidone, propiconazolo e zineb sono approvate:

a) le revoche dell'impiego per le combinazioni coltura-sostanza attiva, di cui all'allegato 1;

b) le modifiche da apportare in etichetta in merito alle modalità di impiego di cui all'allegato 2.

2. Sono fatti salvi eventuali altri impieghi già autorizzati e non assoggettati alle prescrizioni di cui al comma 1.

Art. 2.

Prescrizioni per l'adeguamento dei prodotti autorizzati

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono consentiti l'immissione in commercio e l'impiego dei prodotti fitosanitari, così come individuati all'art. 1, comma 1, purché le etichette siano adeguate alle indicazioni di cui agli allegati 1 e 2.

2. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari le cui etichette contengono le combinazioni sostanze attive-coltura riportate negli allegati 1 e 2 sono tenuti:

a) ad immettere in commercio detti prodotti in conformità alle disposizioni del presente decreto;

b) a trasmettere al Ministero della sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le etichette adeguate alle disposizioni di cui al comma 1, pena la revoca dell'autorizzazione;

c) per i prodotti giacenti sia presso i magazzini delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di vendita, a provvedere alla rietichettatura o a fornire ai titolari degli esercizi stessi un fac-simile di etichetta conforme alle disposizioni di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente dei prodotti in questione;

d) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli utilizzatori dei prodotti contenenti le combinazioni sostanze attive-coltura riportate negli allegati 1 e 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1996

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO 1

REVOCHE DI IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1

SOSTANZA ATTIVA	COLTURE IN CAMPO PER LE QUALI E' REVOCATO L'IMPIEGO
ACEFATE (Insetticida)	Ortaggi a bulbo Ortaggi a foglia e erbe fresche (esclusa la lattuga) Ortaggi a stelo (esclusi carciofi e porri) Ortaggi a radice (esclusi carota, ravanella, rapa)
BENALAXIL (Fungicida)	Melanzana
CIFLUTRIN (Insetticida)	Colza Cotone
CLORPIRIFOS (Insetticida)	Cetriolo
CLORPIRIFOS METILE (Insetticida)	Cavoli
ESFENVALERATE (Insetticida)	Ciliegio, Actinidia, Bietola da foglia, Mais, Porro
MANCOZEB (Fungicida)	Mais, Riso
MANEB (Fungicida)	Mais, Riso
METAMIDOFOS (Insetticida)	Soia
METIRAM (Fungicida)	Mais, Riso
PERMETRINA (Insetticida)	Cavolo rapa
PROCIMIDONE (Fungicida)	Asparago Bietola da costa
PROPINEB (Fungicida)	Mais, Riso
ZINEB (Fungicida)	Mais, Riso

MODIFICHE DA APPORTARE ALLE ETICHETTE DEI PRODOTTI FITOSANITARI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1

SOSTANZA ATTIVA	COLTURE (*) (in campo)	MODIFICHE DA APPORTARE RELATIVAMENTE A:	
		INTERVALLO DI SICUREZZA (in giorni)	DOSI massime
ACEFATE (Insetticida)	Ciliegio	60 (trattamento in pre-fioritura)	51 g. s.a./hl
	Albicocco	60 (trattamento in pre-fioritura)	51 g. s.a./hl
	Mandorlo	50	—
	Vite	50	—
	Fragola	45 (Applicazione fino alla ripresa vegetativa)	—
	Olivo	35	—
	Pomodoro	—	51 g s.a./hl
	Melone	45	—
	Cocomero	45	—
	Mais	60	—
BENFURACARB (Fungicida)	Patata	—	12 Kg/ha formulato (equivalente a 570 g s.a./h.a.), applicazione nel solco di semina
	Barbabietola da zucchero	—	12 Kg/ha formulato (equivalente a 570 g s.a./h.a.), applicazione nel solco di semina
CIFLUTRIN (Insetticida)	Pero	21	—
	Vite	7	—
	Patata	35	—
	Mais	28	—
CLOROTALONIL (Fungicida)	Prugno	35	—
CLORPIRIFOS (Insetticida)	Patata	60 (Applicazione alla semina, prodotti granulari) (**)	—
METALAXIL (Fungicida)	Fagiolo	—	Solo applicazione al terreno
	Fagiolino	—	Solo applicazione al terreno
	Cavolo verza	60	
PROPICONAZOLO (Fungicida)	Riso	42	—

(*) Colture per le quali è necessario modificare l'etichetta; sono fatti salvi eventuali altri impieghi già autorizzati e non contemplati dal presente decreto.

(**) Per i formulati liquidi con trattamenti previsti sulla parte aerea della pianta rimane l'intervallo di 30 giorni.